



COMUNE DI POTENZA

UNITA' DI DIREZIONE "U.D. Ambiente - Parchi - Energia - Sanzioni Amministrative"

**Regolamento Comunale per le esecuzioni degli
accertamenti e delle ispezioni necessarie
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva.**

Adempimenti connessi al

DECRETO LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N.74/2013

Introduzione

La legislazione italiana, in merito alle ispezioni degli impianti termici riguardanti l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione, ha subito nel tempo cambiamenti importanti che, via-via, hanno snellito il compito delle autorità competenti, diminuito l'onere a carico dei cittadini e responsabilizzato di più gli installatori e i manutentori.

L'attività era inizialmente regolamentata dalla legge n.10/91 e dal D.P.R. n. 412/93, che prevedevano: *“i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico”*.

Successivamente il D.P.R. 551/99 stabilì che le autorità competenti, per impianti con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW, potevano accettare, in sostituzione dei controlli in sito, la trasmissione di un apposito modulo (allegato H) compilato e sottoscritto dal manutentore o dal terzo responsabile. In questo caso le autorità competenti dovevano procedere ad effettuare *“annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio”*, mentre restavano immutati i controlli biennali su tutti gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW.

Il D.lgs. 192/05 estese, in seguito, a tutti gli impianti la trasmissione da parte dei manutentori all'autorità competente del rapporto di controllo e manutenzione in sostituzione dei controlli in sito. L'invio era previsto ogni due anni per impianti di potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW (allegato F) e ogni 4 anni per impianti con potenza inferiore a 35 kW (allegato G).

Le autorità competenti dovevano effettuare l'accertamento di tutti i rapporti pervenuti ed eseguire ispezioni *“per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza”*.

Il D.lgs. 192/05, oltre al conseguente abbassamento del numero dei controlli, introdusse il termine *“ispezione”* e ampliò il compito dell'ispettore che fu chiamato a valutare, nel caso di generatori di calore di età superiore a 15 anni, anche i possibili interventi di efficienza energetica, come la sostituzione dello stesso generatore e altri interventi sull'impianto e/o sull'involucro edilizio, fino ad arrivare alla diagnosi energetica per impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW.

Altra novità importante introdotta dal D.Lgs 192/05 fu l'inclusione, tra gli impianti termici, degli impianti di climatizzazione estiva e l'affidamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della responsabilità di attuazione del decreto, chiamate a coordinare ed uniformare l'attività sul proprio territorio..

Il D.P.R. n. 74/2013, infine, ha cambiato ulteriormente le regole le cui novità principali possono essere così riassunte:

1) nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell'ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: *“Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente”*;

2) ulteriore limitazione del numero di ispezioni: *“Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione”*;

3) maggiore responsabilità dell'installatore e del manutentore che oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza energetica hanno l'onere di *“definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:*

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate”

- 4) nuove scadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all'autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
- 5) requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).
- 6) conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l'altro, di coordinare l'attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, istituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.

Sulla materia, in ultimo, è intervenuto il D.L. n. 63/2013 convertito con la legge n. 90/2013 che, tra l'altro, ha cambiato la definizione di impianto termico e ribadito con altre precisazioni il compito delle regioni e delle province autonome.

INDICE

Introduzione	02
Art.1 - Oggetto.	06
Art.2 - Definizioni.	06
Art.3 - Riferimenti legislativi e normativi.	06
Art.4 - Soggetti responsabili.	06
Art.5 - Temperatura ambiente e limiti di esercizio.	06
Art.6 - Manutenzione e controllo.	06
Art.7 - Trasmissione del rapporto.	07
Art.8 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni .	07
Art.9 - Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente.	08
Art.10 - Accertamenti.	08
Art.11 - Frequenza delle ispezioni.	08
Art.12 - Esecuzioni delle ispezioni .	09
Art.13 - Impianti termici o generatori disattivati.	11
Art.14 - Situazioni particolari.	11
Art.15 - Segno identificativo.	11
Art.16 - Catasto.	11
Art.17 - Informazione.	12
Art.18 - Tariffe.	12
Art.19 - Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici.	12
Art.20 - Sanzioni.	12
Art.21 - Norme transitorie.	12
Allegato 1 - Definizioni.	13
Allegato 2 - Il responsabile, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore.	17
Allegato 3 - Principali riferimenti legislativi e normativi.	19
Allegato 4 - D.P.R N°74 - <i>Allegato B (Valori minimi consentiti del rendimento di combustione)</i> .	21
Allegato 4 - D.P.R N°74 - <i>Allegato C (Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici).</i>	21
Allegato 5 - Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica.	23

Ufficio Energia

Allegato 6 - Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici - (D.P.R. n. 74/2013).	24
Allegato 7 - Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località.	25
Allegato 8 - Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi.	26
Allegato 9 - Costo delle ispezioni in campo con addebito.	27

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, disciplina le procedure per l'esecuzione degli *accertamenti*¹ e delle *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici riguardanti lo stato di *esercizio e manutenzione* ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza del Comune di Potenza.

2. *L'autorità competente* può effettuare le *ispezioni*, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un *organismo esterno* avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "*soggetto esecutore*" *l'autorità competente* o, se del caso, *l'organismo esterno delegato* all'esecuzione degli *accertamenti* e delle *ispezioni*.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'*Allegato 1*.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'*Allegato 3*.

Art. 4 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, *la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico* e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (*terzo responsabile*) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.

2. Il cambio di responsabilità³, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato *al soggetto esecutore*:

- a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio ;
- b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

La revoca, la rinuncia o la decadenza dell'incarico di terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi.

Art. 5 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 6 - Manutenzione e controllo

1. *Il responsabile dell'impianto termico* provvede a far eseguire le operazioni di *controllo* e di *manutenzione* conformemente a quanto previsto dagli artt.7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013 con le cadenze previste dal suddetto art. 7:

- a) le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
- b) qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

1 Il significato delle parti in corsivo è precisato nell'allegato 1 – "Definizioni".

2 Le *autorità competenti* ed il relativo territorio, sono individuate dalle Regioni, con un apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e dell'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3 Nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile.

4 Il nuovo libretto di impianto ed i nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati pubblicati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014) e il termine ultimo di adozione definitiva è stato prorogato al 31/12/2015 (DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 "Mille proroghe" – art.12 comma 2-bis)

c) le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

d) gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare⁴ esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

2. *Il Comune di Potenza* raccomanda per motivi di sicurezza di effettuare la manutenzione ordinaria ogni anno se non ci si trovi nei punti a) b) c) e d).

3. *Il responsabile dell'impianto* provvede ad aggiornare e far aggiornare per le parti di competenza il libretto di impianto⁵ e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

4. L'operatore incaricato del controllo e della *manutenzione degli impianti termici*, esegue dette operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2013, ha inoltre l'obbligo di redigere e sottoscrivere un *rapporto di controllo di efficienza energetica*, conformemente ai modelli previsti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al *responsabile dell'impianto* che lo conserva allegandolo al libretto di impianto⁵; il *responsabile dell'impianto* sottoscrive l'originale e le copie necessarie del *rapporto di controllo di efficienza energetica* per presa visione.

5. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui al presente articolo.

Art. 7 - Trasmissione del Rapporto

1. Una copia del *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al precedente art. 6, con la cadenza indicata nell'*Allegato 5*, è trasmessa, a cura del manutentore o *terzo responsabile*, al *soggetto esecutore*.

2. La trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica* può avvenire per posta e/o per via informatica secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune di Potenza.

3. Il manutentore o *terzo responsabile* applica il segno identificativo di cui all'Art. 15, sia sulla copia del *rapporto di controllo di efficienza energetica* che trasmette al *soggetto esecutore*, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al *responsabile dell'impianto*.

Art. 8 - Impianti soggetti ad accertamenti e ispezioni

Sono soggetti agli accertamenti e/o alle *ispezioni gli impianti termici*, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido non rinnovabile, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi *potenza termica utile nominale* non minore di 10 kW ;

4 L'impresa installatrice consegnerà obbligatoriamente la suddetta dichiarazione al Comune di Potenza.

5 L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro (Art. 15, comma 6 del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

- b) impianti di a ciclo frigorifero con *potenza termica utile nominale*, in uno dei due servizi (*riscaldamento/raffrescamento*) non minore di 12 kW.

Art. 9 - Oggetto dell'ispezione a cura dell'autorità competente

1. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la *climatizzazione invernale ed estiva* dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente *rapporto di controllo di efficienza energetica* di cui al comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Art. 10 - Accertamenti

1. Per gli impianti di *potenza termica utile nominale* compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla *climatizzazione invernale* e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di *potenza termica utile nominale* compresa tra 12 e 100 kW, l'*accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica* inviato al *soggetto esecutore* è sostitutivo dell'ispezione.

2. Nella fase di *accertamento* dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza, qualora si rilevino:

a) carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il *soggetto esecutore* deve segnalare tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del *responsabile dell'impianto*. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;

b) altre anomalie e/o difformità, il *soggetto esecutore* programma un'immediata ispezione con addebito;

c) difformità tra i dati in possesso del *soggetto esecutore* e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il *responsabile dell'impianto* dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dal *soggetto esecutore* stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 11 - Frequenza delle ispezioni

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le *ispezioni*, sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:

a) rilievo di criticità nella fase di *accertamento* di cui all'art. 10;

b) mancata trasmissione del *rapporto di controllo di efficienza energetica*;

c) rapporti tecnici privi del segno identificativo di cui all'art. 15;

d) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'*Allegato 6*, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le *ispezioni* si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (vedere *Allegato 7*).

6 Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del *responsabile dell'impianto* a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

Art. 12 - Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *soggetto esecutore*, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:

- a) apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al *responsabile dell'impianto*, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui all'allegato 10 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il *responsabile dell'impianto* con le modalità sopra esposte.

4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al *responsabile dell'impianto*, oltre all'onere di cui al comma 3, il *soggetto esecutore*, su segnalazione *dell'ispettore*, provvede a informare il Comune di Potenza per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche⁶.

5. Il *responsabile dell'impianto*:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione *dell'ispettore* la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo *rapporto di efficienza energetica*;
 - 2) le istruzioni riguardanti la *manutenzione* di cui all'art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del *rapporto di prova* compilate *dall'ispettore*.

6. L'*ispettore*

a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti *rapporti di prova*⁷;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul *rapporto di prova*;
- 6) compilare il *rapporto di prova* in triplice copia, di cui una sarà consegnata al *responsabile dell'impianto*, una copia sarà conservata dal *soggetto esecutore* e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;

⁷ Fino all'entrata in vigore definitiva dei nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica (vedi note 4 e 5) le ispezioni si effettuano soltanto sui generatori di calore a fiamma.

- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della *manutenzione dell'impianto termico* o della persona delegata;
- 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
- 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
- 4) che la *conduzione* e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di *manutenzione* siano state eseguite secondo le norme vigenti;

7. L'*ispettore* può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del *rapporto di prova* relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al *responsabile dell'impianto*, tramite il *soggetto esecutore*, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al *rapporto di prova*.

8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo *all'ispettore*.

9. La mancanza del libretto di impianto e/o l'*accertamento* della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima *manutenzione* di cui al precedente art. 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'*ispettore* prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'*organismo esterno* incaricato delle *ispezioni*, l'*autorità competente* e il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata al *soggetto esecutore*.

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un *rendimento di combustione* inferiore ai limiti fissati dall'allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di *manutenzione* effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore *dalla conduzione* in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. n. 74/2013. Il *responsabile dell'impianto*, dopo l'intervento di *manutenzione*, dovrà inviare al *soggetto esecutore* la *Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico*. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, il *soggetto esecutore* eseguirà una nuova ispezione con addebito.

12. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l'impossibilità di ricondurre il *rendimento di combustione* entro i limiti fissati dall'*Allegato 4-B* al D.P.R. n. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato *dall'ispettore*. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il *responsabile* avviserà il *soggetto esecutore* circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine.

13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il *soggetto esecutore* abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al *responsabile dell'impianto* la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..

14. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità *dell'impianto termico* rispetto alla normativa vigente, l'*ispettore* prescrive l'adeguamento. Il *responsabile dell'impianto* può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il *responsabile dell'impianto* trasmette al *soggetto esecutore* la dichiarazione quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il *soggetto esecutore* effettua una ispezione con addebito.

16. Nel caso che l'ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni

per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.

Art. 13 – Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali *l'impianto termico* e/o il *generatore* non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli *impianti termici*, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al *soggetto esecutore*, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di *manutenzione* e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al *soggetto esecutore*.

Art. 14 – Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, *l'ispettore* ne prende nota. Il *responsabile dell'impianto*, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo al *soggetto esecutore* la *scheda identificativa* dell'impianto aggiornata.

2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza *dell'impianto termico*, *l'ispettore* annoterà sul *rapporto di prova* la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 16.

3. Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 13 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell'art. 12.

4. Nel caso di rifiuto del *responsabile dell'impianto* o del suo delegato di sottoscrivere il *rapporto di prova*, *l'ispettore* procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.

Art. 15 – Segno identificativo

1. Il segno identificativo (bollino) è un sistema adottato dal Comune di Potenza per validare i rapporti di controllo di efficienza energetica che debbono essere inviati al *soggetto esecutore* come previsto dall'art. 8 comma 5, del D.P.R. n. 74/2013. Tale segno può essere costituito da bollini, contrassegni, codici o altro strumento sostitutivo adottato dal Comune di Potenza.

2. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, o i *responsabili di impianto* acquisiscono i segni identificativi da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica* con le modalità e nei luoghi indicati dall' *autorità competente*.

3. I valori dei segni identificativi sono riportati, nell'*Allegato 8*, e sono determinati dal Comune di Potenza, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli *accertamenti* e delle *ispezioni* degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del catasto di cui all'art. 16. e l'informazione ai cittadini di cui all'art.17.

Art. 16 – Catasto

1. Tutti i dati raccolti attraverso le autocertificazioni, accertamenti ed ispezioni opportunamente informatizzati, contribuiranno alla costituzione della banca dati/catasto impianti che il Comune di Potenza ha l'obbligo di costituire.

2. I dati suddetti vengono trasmessi annualmente alla Regione Basilicata che anche attraverso una struttura espressamente delegata istituisce e gestisce il catasto unico regionale degli *impianti termici* degli edifici.

Art. 17 - Informazione

1. Il Comune di Potenza anche attraverso *l'autorità competente* o il *soggetto esecutore* provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente regolamento.

Il Comune di Potenza metterà comunque a disposizione della cittadinanza una struttura in grado di fornire ogni tipo di informazione nonché indicazioni inerenti il servizio di verifica e ispezioni degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Art. 18 – Tariffe

1. Le tariffe del segno identificativo e delle *ispezioni* con addebito sono decise dal Comune di Potenza , differenziandole per tipologie di impianto e per potenza secondo quanto riportato negli *Allegati 8 e 9*.

2. Le *ispezioni* con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.

3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.

Art. 19 – Relazione Biennale sulle ispezioni degli impianti termici

1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. n. 74/2013, ogni due anni i *soggetti esecutori* trasmettono alla Regione una relazione sui controlli e le azioni promozionali effettuate. La Regione predisporrà una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e *manutenzione* degli *impianti termici* nel territorio Regionale entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.

In tal senso, il Comune di Potenza trasmette alla Regione Basilicata tutte le informazioni e i dati inerenti gli impianti termici siti nel territorio comunale.

Art. 20 – Sanzioni

1. Per *l'accertamento* delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91 e dal D.Lgs192/2005 e ss.mm.ii. si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede *l'autorità competente*.

Art. 21 – Norme transitorie

1. Fino al 31 Dicembre 2015 , la trasmissione dei *rapporti di controllo di efficienza energetica*, di cui all'art. 7 del presente regolamento, si applicherà ai soli generatori a fiamma. In questa fase transitoria *l'autorità competente* si limiterà ad effettuare le *ispezioni* sui soli impianti dotati di generatori di calore a fiamma.

2. Il Comune di Potenza può dare indicazioni circa il completamento delle modalità ispettive in essere.

Allegato 1

Definizioni

1. **accertamento** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;
8. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'*impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. **contratto servizio energia:** è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'*impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. **generatore di calore o caldaia** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;
14. **gradi giorno** di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

15. **impianto termico:** impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
16. **impianto termico di nuova installazione** è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;
17. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;
19. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
21. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;
23. **occupante** è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. **organismo esterno** è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore)** è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti* e *ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte *dell'organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione;
26. **pompa di calore** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

27. **potenza termica convenzionale** di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. **potenza termica del focolare** di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. **potenza termica utile nominale**: *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. **potenza termica utile di un generatore di calore** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. **proprietario dell'impianto termico** è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. **rapporto di controllo di efficienza energetica** (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. **rapporto di prova** è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;
34. **rendimento di combustione** o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;
35. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. **rendimento di produzione medio stagionale** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. **rendimento termico utile** di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;
38. **responsabile dell'impianto termico**: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. **ristrutturazione di un impianto termico** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici*

individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato

40. **Scheda identificativa** dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* a responsabile dell'impianto;
41. **Servizi energetici degli edifici:**
- a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. **soggetto esecutore**: *autorità competente* o *organismo esterno* delegato all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
43. **sostituzione di un generatore di calore** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
44. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
- a) prodotto dalla *combustione*;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 - c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 - d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
46. **terzo responsabile dell'impianto termico**: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
47. **unità cogenerativa**: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
48. **unità di micro-cogenerazione**: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. **valori nominali delle potenze e dei rendimenti** sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Allegato 2

Il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

1. Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 38. dell'allegato 1 – definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- b) demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
- g) acquisire il segno identificativo da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica* di cui all'art. 7, comma 3 e all'art. 15 se non assolto dal manutentore;
- h) conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
- i) redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la scheda identificativa dell'impianto di cui al punto 40. dell'allegato 1 - definizioni;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 11);
 - nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 13);
- j) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
 - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 13, comma 2 (allegato 14);
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 12, comma 12 (allegato 15);
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 12, comma 13 (allegato 16).
- k) consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico può delegare le proprie responsabilità ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12).

2. Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato al punto 46. dell'allegato 1 – definizioni, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante descritti nelle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e j) del precedente punto 1.;
- b) trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui agli art. 6 e 7 con la cadenza indicata nell'allegato 5;
- c) predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile di cui all'art. 4, comma 2 (allegato 12);
- d) comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 12);
- e) in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

3. Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui al punto 10. dell'allegato 1 – definizioni e le manutenzioni di cui ai punti 20., 21. e 22. dello stesso allegato.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1., 2. e 3., dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013;
- c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1., 2., 3. e 4., dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

4. Conduttore

Il Conduttore, così come identificato al punto 7. dell'allegato 1 – definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

Allegato 3

Principali riferimenti legislativi e normativi

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
- **D.M. 1-12-1975** (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
- **LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10** (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii.** (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
- **DECRETO 12 aprile 1996** (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
- **D.M. 17 marzo 2003** (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
- **DECRETO 28 aprile 2005** (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
- **D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii.** come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- **D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37** (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- **D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115** (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
- **Raccolta R 2009** - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
- **Norma numero : UNI 10389-1:2009** : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

- **D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59** (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
- **DECRETO 22 novembre 2012** (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
- **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74** (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
- **D.M. 10 febbraio 2014** (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.

Allegato 4

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (G.U. 27 giugno 2013 n. 149)

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

- **Allegato B - (articolo 8, commi 6, 7 e 8)**

Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.		

- **Allegato C**

Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli Enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:

- a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, D.M. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di prova in tutti i suoi contenuti.

8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è una impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Allegato 5

Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica Utile (1) [kW]	Cadenza della Trasmissione all'autorità Competente (2) e (3)	Rapporto di controllo di efficienza energetica (4)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	1	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	1	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile

P_{el} - Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto;

(2) D.P.R. N.74/2013 - Art. 10 *Competenze delle Regioni e delle Province autonome* :

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:

3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

(3) Art.26 della L.R. n. 4 del 26 gennaio 2015 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2015";

(4) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

Allegato 6

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici - (D.P.R. n. 74/2013).

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale (1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100 % degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 10 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

Allegato 7

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località.

Gradi Giorno	Zona climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Allegato 8

Costi dei bollini o degli strumenti sostitutivi

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo (€)
Fino a 100	16
Da 101 a 200	30
Da 201 a 300	60
Superiori a 300	90

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo (€)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	16
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	30
Impianti alimentati da teleriscaldamento	60
Impianti cogenerativi	90

Allegato 9

Costo delle ispezioni in campo con addebito

Generatori di calore a fiamma

Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto	Contributo in € (IVA esclusa)
inferiore a 35 kW	60
da 35,1 kW a 116 kW	80
da 116,1 kW a 350 kW	100
superiore a 350 kW	120

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo (€) (IVA esclusa)
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	80
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	100
Impianti alimentati da teleriscaldamento	120
Impianti cogenerativi	140

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento", calcolato in modo forfettario, è di Euro 10,00 (IVA compresa) .